

Avviso Pubblico: Progetti di residenze per “ARTISTI NEI TERRITORI”

DGR 212/2022 - D.M. n. 332 del 27.7.2017 - art. 43 "Residenze". Accordo di Programma Interregionale triennale 2022-2024 (Intesa Stato/Regioni sancita il 03.11.2021 - rep. Atti 224/CSR)

PREMESSE

Le residenze artistiche sono intese come luoghi di pensiero, studio, ricerca e sperimentazione, sono anche luoghi di confronto, incontro, contaminazione tra artisti provenienti da realtà ed esperienze diverse che si incontrano, scambiano idee e si connettono con la comunità locale. L'Accordo di programma interregionale delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'intesa prevista dall'articolo 43 del D.M. 27 luglio 2017 e s.m.i., disciplina regole e modalità omogenee di cofinanziamento e di gestione dei progetti di Residenza.

Obiettivo dell'Amministrazione regionale è quello di consolidare sul territorio il modello residenziale quale pratica diffusa per la rivitalizzazione dei luoghi dello spettacolo, con attenzione particolare ai territori e ai borghi storici delle aree interne, e favorire nuove forme di integrazione tra formazione, creazione, produzione e promozione del territorio anche nell'ottica di sviluppo di nuovi centri di residenza. In tal senso, si rende utile l'istituzione di percorsi di investimento in modo da rafforzare ed estendere la pratica nel territorio, mediante l'avviamento di inediti percorsi che possano fungere da fucina per nuove esperienze.

QUADRO NORMATIVO

Intesa 2022/2024 - Repertorio atti n. 224/CSR del 3 novembre 2021 - ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano su obiettivi e finalità degli accordi di programma, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 43 “Residenze” del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 332 del 27 luglio 2017 e ss.mm

Accordo di programma interregionale triennale allegato all'intesa 2022/2024 in attuazione dell'articolo 1, comma 2 dell'intesa prevista dall'articolo 43 del DM. 27 luglio 2017 come modificato dal D.M. del 25 ottobre 2021

Parere favorevole espresso nella seduta del 3 novembre 2021 Rep. Atti n. 224/CSR dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in merito all'Intesa e l'Accordo di Programma triennale 2022/2024

D.G.R. n. 212 del 29.04.2022 avente ad oggetto: MIBACT - D.M. n. 332 del 27.7.2017 - art. 43 "Residenze". Accordo di Programma Interregionale triennale 2022-2024

Sottoscrizione, a seguito dell'approvazione con D.G.R. n. 212 del 29.04.2022, tra il Min. Cultura e la Regione Basilicata, dell'Accordo di programma interregionale triennale per il perseguimento, nel triennio 2022/2024, delle finalità e degli obiettivi contenuti nell'articolo 5 dell'Intesa

L.R. 37/2014 “Promozione e sviluppo dello spettacolo” – art. 5 Residenze multidisciplinari

La Regione Basilicata sostiene i progetti di residenze per “Artisti nei territori”, in numero massimo di 3 (tre), come stabilito all'art. 1, comma 7 dell'Intesa e all'art. 1, comma 5, lett. b dell'Accordo, come definite al

successivo paragrafo 2.2, e avuto riguardo dell'art. 5, della L.R. 37/2014 "Promozione e sviluppo dello spettacolo"

1. OBIETTIVI

La collaborazione inter-istituzionale tra il MiC/DGS e le Regioni, nell'ambito di quanto disposto dall'articolo 43 del D.M 332 del 27 luglio 2017 e s.m.i., si prefigge, per il triennio 2022/2024 i seguenti obiettivi:

- a) sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano;
- b) qualificare le attività di residenza promuovendone l'identità distintiva e l'autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e di favorire l'interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l'emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio;
- c) interpretare in senso evolutivo le diverse esperienze regionali e le differenti necessità dei territori e consentire, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di "Centri di residenza" e di progetti di residenza "Artisti nei territori". In entrambi i casi si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale, internazionale;
- d) garantire e incentivare la creazione e lo sviluppo di rapporti tra le residenze e fra esse e il sistema dello spettacolo, nel rispetto delle garanzie occupazionali e contrattuali da parte dei titolari di residenza, al fine di valorizzare le capacità di scouting, di accompagnamento e di generazione di innovazione nei processi di lavoro artistico, gli elementi della condivisione progettuale tra titolari e artisti in residenza, le opportunità tendenti all'inserimento degli artisti nel sistema nazionale e/o internazionale.

2. DEFINIZIONI

2.1 Per **Residenza** si intende un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L'attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all'innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare.

2.2 Le **Residenze per artisti nei territori** sono luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un'attività di residenza. L'attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all'attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza. Non possono assumere la titolarità di Residenze per artisti nei territori Teatri Nazionali, i Teatri a Rilevante Interesse Culturale, i Teatri di

Tradizione, che potranno contribuire con risorse proprie alla valorizzazione produttiva e promozionale delle esperienze artistiche nate nelle Residenze, nel contesto di una maggiore integrazione tra i diversi soggetti del sistema dello spettacolo dal vivo.

2.3 **L'attività riferita a Residenze per Artisti nei territori**: non è necessariamente l'attività prevalente del soggetto proponente, ma esso deve dimostrare di possedere attitudine ed esperienza nella pratica dell'attività in residenza e relazioni e capacità che consentano l'adesione ad una rete di scouting e promozione. I Progetti e le attività connesse devono essere fondati su una progettualità condivisa tra l'artista ospite e la struttura ospitante e mettere l'accento sull'accompagnamento alla creazione artistica del residente, anche sviluppando la capacità di coinvolgimento creativo delle comunità territoriali. Le attività di accompagnamento dovranno costituire il fulcro del progetto e potranno essere affiancate, in modo comunque non prevalente, da restituzioni del lavoro svolto o da spettacoli ospitati strettamente coerenti con il progetto stesso e nettamente distinti dalle eventuali attività di programmazione della struttura ospitante e dei soggetti titolari del progetto di residenza.

3. CANDIDATURA DEI PROGETTI

3.1 Ai fini del presente documento, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 5 dell'Accordo di Programma, vengono selezionate un numero massimo di n. 3 (tre) Residenze per artisti nei territori (di seguito per brevità "Residenze").

3.2 I soggetti dello spettacolo che intendono candidare progetti di Residenze per artisti nei territori devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato allo schema di accordo - linee guida, requisiti di accesso e criteri, di seguito riportati. Un soggetto può presentare una sola domanda e può partecipare a un solo progetto di residenza.

3.3 Non possono presentare progetti autonomi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'Intesa, i Teatri Nazionali, i Teatri di Rilevante interesse culturale, i Teatri di Tradizione.

4. RISORSE

4.1 Per l'anno 2022 lo stanziamento complessivo da risorse pubbliche MiC/Regione Basilicata di cui al presente documento ammonta a € **83.333,33** di cui per parte MiC/DGS pari a Euro 33.333,33 per parte Regione pari a Euro 50.000,00.

4.2 Il soggetto titolare del progetto di Residenza a valere sul presente documento deve garantire una quota non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto, il cui ammontare non può in ogni caso essere inferiore a € **34.722,20**.

4.3 La restante quota, pari al massimo al 80% dei costi complessivi di progetto e nella misura, comunque, non superiore alla copertura del disavanzo, è costituita dalla somma del cofinanziamento ministeriale e regionale. L'importo massimo di cofinanziamento MiC/Regione Basilicata, pertanto, per ogni progetto a valere sul presente documento, è pari a € **27.777,76** (Regione Basilicata € 16.666,66; MiC € 11.111,10) e la quota di cofinanziamento privata deve essere pari o superiore a € 6.944,44.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

5.1 I soggetti dello spettacolo che intendono presentare progetti di Residenze per artisti nei territori a valere sul presente documento devono essere, ai sensi della dell'art. 5 della L.R. 37/2014 "Promozione e sviluppo dello spettacolo", iscritti nell'albo regionale di cui all'art. 11 della medesima L.R., nonché devono possedere i requisiti di ammissibilità dettagliati nell'**allegato A** del presente Avviso, di cui fa parte integrante e sostanziale (rif. allegato allo schema di accordo - linee guida, requisiti di accesso e criteri)

6. CONTENUTI DEL PROGETTO

6.1 All'istanza devono essere allegati il progetto artistico triennale (2022-2024), il programma dettagliato per l'anno 2022, articolato secondo quanto individuato al punto 7 dell'Allegato A al presente documento utilizzando la scheda progetto di cui all'**allegato C** e lo schema di bilancio di cui all'**allegato D** al presente documento, di cui fanno parte integrante e sostanziale.

6.2 Per le successive annualità, il programma dettagliato dovrà essere presentato entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'ammontare del finanziamento.

7. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

7.1 I soggetti interessati presentano la domanda di candidatura della proposta progettuale a valere sul presente documento le seguenti modalità:

1. Le domande (ed i relativi allegati) devono essere prodotte esclusivamente con modalità telematica compilando il "formulario telematico" che sarà firmato elettronicamente, ai sensi dell'art. 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) attraverso il portale istituzionale della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it – *Avvisi e Bandi*, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del provvedimento di Giunta Regionale di approvazione del presente documento.
2. La domanda è redatta secondo la modulistica allegata al presente documento;
3. La proposta progettuale è presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui saranno resi disponibili sul sito regionale il modello di compilazione della domanda e secondo le modalità stabilite nel presente documento.
4. Il termine di presentazione stabilito è perentorio.
5. E' richiesto, altresì, il possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata. I soggetti che non ne siano già in possesso, possono richiedere, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle domande, l'attivazione della casella PEC accedendo al seguente indirizzo web: <http://portalebandi.regione.basilicata.it>.
6. Per partecipare al presente Piano è necessario il possesso:
 - a) di una identità digitale (SPID) e/o una carta nazionale dei servizi (CNS);
 - b) di una casella di posta elettronica certificata.
7. La partecipazione richiede:
 - la compilazione del "formulario di domanda telematica" seguendo le indicazioni contenute nella procedura;
 - l'inoltro della domanda firmata elettronicamente.

8. Le domande telematiche regolarmente inoltrate, saranno automaticamente registrate al protocollo generale dell'ente con assegnazione di numero, data e ora di arrivo. Ai fini della verifica del rispetto del termine e dei contenuti della domanda, farà fede esclusivamente quanto rilevato dal sistema informativo.

9. Nella domanda il candidato deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo, dove ricevere tutte le comunicazioni relative alla selezione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da errore nell'indicazione del recapito della PEC.

10. Le domande inviate con modalità diverse da quella indicata nel presente articolo saranno considerate come non prodotte.

7.2 La domanda deve essere completa della seguente documentazione:

a) modulistica di adesione al presente documento, compilata in ogni sua parte (allegato C, allegato D e allegato E)

b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto in vigore;

c) copia dei bilanci relativi all'ultimo triennio, approvati dagli organi preposti;

d) curriculum e documentazione e/o altro materiale informativo/promozionale da cui risulta l'esperienza almeno triennale nella pratica della attività di residenza, nonché, la partecipazione a rete di scouting e promozione;

e) curricula delle figure professionali coinvolte a livello artistico, tecnico e organizzativo nel progetto;

f) altra documentazione ritenuta necessaria o utile per la migliore rappresentazione degli elementi di valutazione (come da Scheda di progetto);

g) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante.

7.3 Le domande inoltrate non sono ammissibili a valutazione e, quindi, i soggetti istanti non sono ammessi a godere dei previsti benefici, nei seguenti casi:

- progetti inoltrati oltre il termine di presentazione stabilito;
- progetti presentati prive di tutta o di parte della prescritta documentazione;
- documentazione presentata è redatta in maniera inesatta o incompleta;
- progetti che non rispettano i requisiti di ammissibilità.

7.4 Nell'istanza deve risultare l'impegno del soggetto, qualora selezionato, a rispettare le modalità e i tempi previsti nel presente documento e a garantire i contenuti minimi richiesti per il triennio 2022/2024.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE

8.1 I progetti vengono valutati dalla Commissione di cui al punto 9.3 sulla base dei criteri e dei punteggi di cui all'**allegato B** al presente Avviso pubblico, di cui fa parte integrante e sostanziale.

9. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

9.1 L'istruttoria relativa all'ammissibilità formale delle istanze viene effettuata dal competente Ufficio regionale.

9.2 L'istruttoria è diretta a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l'ammissibilità al contributo. L'Amministrazione si riserva di richiedere specificazioni utili alla corretta valutazione dell'iniziativa assegnando un termine perentorio non superiore a 5 giorni per la presentazione delle integrazioni. In questo caso, il termine del procedimento relativo all'istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

9.3 La fase di valutazione e la selezione dei progetti ritenuti formalmente ammissibili è affidata ad una Commissione di selezione attingendo da professionalità esterne, competenti nel settore, e/o interne nominata dall'ente regionale.

9.4 Il procedimento amministrativo si conclude tramite l'adozione di un provvedimento di approvazione della graduatoria e di assegnazione di contributo o di non ammissione al finanziamento, adottato da parte dal Dirigente dell'Ufficio regionale competente, nonché, Responsabile del procedimento.

9.5 Il provvedimento suddetto viene pubblicato nel sito dell'Amministrazione regionale - sezione dedicata "Spettacolo", al fine di darne la massima diffusione e la pubblicazione suddetta ha valore di notifica ai soggetti interessati.

10. RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

10.1 La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, effettivamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma.

10.2 A titolo esemplificativo, si riportano le principali tipologie di spese ammissibili: a) spese per il personale, dipendente o altrimenti contrattualizzato, rapportate al tempo da questo impiegato nel progetto; b) spese di ospitalità (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) sostenute per le compagnie, i complessi o gli organismi ospitati; c) spese di promozione (servizi di ufficio stampa, stampa, distribuzione e affissione di locandine e manifesti, riprese video, registrazioni audio, servizi fotografici); d) spese per la gestione di spazi (locazione di spazi per l'attività di residenza e altre spese correlate e strettamente riconducibili al progetto); e) spese generali di funzionamento; f) imposta sul valore aggiunto (IVA), solo se rappresenta un costo a carico e non è recuperabile dal beneficiario.

10.3 Non sono ammissibili contributi in natura, spese per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati, spese per oneri finanziari, per ammende, sanzioni, penali ed interessi e, in generale, ogni spesa non specificamente imputata al progetto e/o riferita al suo arco temporale e/o non sostenuta dal beneficiario.

10.4 La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto.

10.5 Il pagamento di spese in contanti è ammesso entro il limite di 250 euro, purché la fattura rechi la data di pagamento e sia quietanzata e sottoscritta dal fornitore.

10.6 Gli scontrini fiscali sono ammessi solo se attestano che i costi sono stati sostenuti dal beneficiario per l'acquisto di un bene o servizio riferito al progetto (c.d. scontrino parlante).

10.7 Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere redatti secondo gli schemi di cui all'allegato D, e devono essere riferiti alle spese ammissibili stabilite dal progetto triennale interregionale; il bilancio deve inoltre riportare nelle entrate gli eventuali incassi da biglietteria, da altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo disavanzo.

10.8 I costi evidenziati nella rendicontazione devono essere imputabili ad attività realizzate nell'anno di riferimento e comunque la realizzazione delle attività deve essere conclusa entro il 31 dicembre di ciascun anno del triennio.

10.9 Anche in fase di rendicontazione, il contributo assegnato da MiC e Regione a sostegno del progetto copre il disavanzo esposto in bilancio, che non può superare l'80 per cento dei costi complessivi del progetto. Il restante 20 per cento, o più, deve essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre risorse private o pubbliche.

10.10 Non si procede alla liquidazione del contributo nel caso in cui il soggetto non risulti essere in regola con le contribuzioni fiscali e previdenziali (DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva).

10.11 La liquidazione dei contributi concessi dal MiC e dalla Regione Basilicata può avvenire in unica soluzione (100% della somma assegnata) a titolo di saldo, oppure, in due quote: anticipazione del 50% della somma assegnata, a fronte di una polizza fideiussoria di pari importo, e saldo fino alla restante somma a seguito della rendicontazione totale del progetto.

10.12 La rendicontazione deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo all'annualità considerata e deve essere effettuata con le modalità stabilite.

10.13 In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento tra il bilancio consuntivo di progetto e il corrispondente bilancio preventivo in misura non superiore al 20%. Nell'ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 20% si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la percentuale dello scostamento effettivo e il 20%. Qualora il bilancio consuntivo sia inferiore di oltre il 50% rispetto al preventivo, si procede alla revoca dell'intero contributo e al recupero dell'eventuale anticipo già percepito. L'importo del finanziamento pubblico e del finanziamento privato deve essere integralmente rendicontato per non determinare una corrispondente riduzione della concessione.

10.14 I controlli, effettuati ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sulla documentazione costituente rendicontazione e resa in forma di autocertificazione, sono finalizzati a verificare, nel rispetto del principio di equità e trasparenza, la veridicità delle informazioni rese da un soggetto beneficiario di contributo relativamente all'iniziativa finanziata.

11. REVOCA

11.1 Oltre a quanto previsto al punto precedente, comportano la revoca del contributo assegnato e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito: a) mancata conclusione delle attività annuali di progetto entro il 31 dicembre di ciascuna annualità; b) mancata presentazione del rendiconto nei termini indicati al precedente punto 10.12; c) mancata realizzazione del progetto o sua realizzazione in modo sostanzialmente difforme dalla proposta ammessa a finanziamento, salvo quanto previsto al successivo punto 14; d) gravi inadempimenti del soggetto beneficiario, rispetto agli obblighi

previsti dal presente Avviso, emersi dalla documentazione prodotta o dalle attività di verifica e controllo effettuate.

12. RINVIO

12.1 Per tutto quanto non specificato nella presente azione, si applicano le disposizioni stabilite per lo spettacolo dal vivo, nonché le norme vigenti di livello comunitario, statale e regionale.

13. EVIDENZA DEI CONTRIBUTI

13.1 I soggetti beneficiari sono tenuti a evidenziare il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Basilicata in tutti i materiali on line e cartacei che comunicano e promuovono il progetto di Residenza, riportando il logo del MiC – Direzione Generale Spettacolo e della Regione Basilicata.

13.2 I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione delle attività finanziate entro i termini stabiliti nel progetto. Con la sottoscrizione dell'istanza e della relativa documentazione il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito.

14. VARIAZIONI DI PROGETTO

14.1 Il soggetto beneficiario che intenda variare la denominazione o il contenuto dell'attività sostenuta dal contributo regionale deve richiederne immediatamente l'autorizzazione all'Ufficio regionale competente che si esprimerà in merito.

14.2 L'autorizzazione alla modifica del progetto riveste carattere di eccezionalità e la corrispondente richiesta deve risultare ampiamente documentata e giustificata.

14.3 Non sono ammessi rinvii della conclusione delle attività annuali contemplate dal progetto che si devono comunque concludere entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation (UE) 2016/679, la Regione Basilicata, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei dati acquisiti per lo svolgimento di funzioni istituzionali e nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri da parte della Regione Basilicata è lecito ai sensi dell'art. 6 "Liceità del trattamento" e non necessita del suo consenso.

2. Fonte dei dati personali

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della compilazione della modulistica per la presentazione dell'istanza per il rilascio di autorizzazioni. In particolare, i dati trattati sono i dati anagrafici, Codice Fiscale.

3. Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali sono trattati esclusivamente per la finalità di cui al Bando/Avviso a cui si partecipa, ed in particolare per:

- istruire le istanze di contributo e/o costituzione di graduatoria;
- conservare e archiviare i dati ai fini della gestione della graduatoria stessa e dei successivi ed eventuali controlli;
- conservare, archiviare e consultare i dati per l'espletamento di attività di monitoraggio dei contributi concessi, di verifica e valutazione di tipo statistico delle concessioni da parte dell'Ente Regione.

La base giuridica è la Legge Regionale 12 dicembre 2014, n. 37 e il D.M 332 del 27 luglio 2017 e s.m.i.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 32 GDPR.

5. Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

Presidenza della Giunta

Ufficio per le Politiche dei Sistemi Culturali, Turistici e Cooperazione

Via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai funzionari della Regione Basilicata, individuati quali autorizzati e/o Incaricati del trattamento. Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Basilicata, previa designazione in qualità di Responsabili esterni del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione. Alcuni dati personali da Lei comunicati alla Regione Basilicata, nel rispetto della normativa di cui al D. Lgs. 33/2013 sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa soprarichiamata, in caso di assegnazione di incarico sono oggetto di pubblicazione:

- il nome del soggetto affidatario dell'incarico professionale ed i suoi dati fiscali;
- l'importo contrattuale;
- la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- l'ufficio ed il funzionario o dirigente

- responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- ogni altra informazione prevista dalle vigenti normative.

7. Trasferimento dati

I dati personali sono conservati su server ubicati in Regione Basilicata, all'interno dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server, comunque all'interno dell'Unione Europea.

8. Diritti dell'Interessato

In quanto interessato/ta al trattamento dati, La informiamo che potrà esercitare, nei confronti del Titolare del trattamento, i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 del GDPR (Diritto di accesso; Diritto di rettifica; Diritto alla cancellazione; Diritto di limitazione di trattamento).

9. Titolare e Designati al trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta Regionale, con sede in Potenza alla via Vincenzo Verrastro n. 4 - CAP 85100, che ha individuato, con DGR 540/2021, quale Designato al trattamento, il Dirigente protempore dell'Ufficio per le Politiche dei Sistemi culturali, turistici e cooperazione - Presidenza della Giunta. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Basilicata, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto e/o per Posta Elettronica Certificata: AOOgiunta@cert.regione.basilicata.it recandosi direttamente presso gli sportelli Urp presenti sul sito istituzionale (www.regione.basilicata.it sezione URP).

10. Diritto di reclamo

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

11. Responsabile della protezione dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), nominato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018, è raggiungibile al seguente indirizzo: Via Vincenzo Verrastro n. 6, IT-85100, Potenza

(Email: rpd@regione.basilicata.it PEC: rpd@cert.regione.basilicata.it).